

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE

"ATTOUNO"

L'anno 2020, il giorno 27 del mese di ottobre, alle ore 12:30, in via Puccini 58, Sesto Fiorentino (FI), nella sede dell'Associazione sono presenti in proprio e per delega n. 15 soci.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, la Signora Lea Landucci, la quale dichiara e chiede darsi atto che trovasi qui riunita l'Assemblea straordinaria dell'Associazione la quale essendo presenti n. 15 soci su 15, è validamente costituita, in quanto totalitaria, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) modifica dello statuto e della denominazione in adeguamento alle norme del Codice del Terzo settore.

Il Presidente chiama a fungere da Segretario il sig. Francesco Cardì

Il Presidente illustra i motivi che hanno portato a proporre la modifica dello Statuto dell'Associazione, ai fini di recepire i requisiti disposti dal Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore) per il mantenimento della qualifica di associazione di promozione sociale. Tra le modifiche è inclusa la variazione della denominazione dell'Associazione da "ATTOUNO" a "ATTOUNO - APS".

Dà, quindi, lettura all'Assemblea degli articoli nel testo che risulteranno dopo le modifiche se approvate.

Detto statuto, così come sopra modificato, composto di 31 articoli, viene approvato dall'Assemblea all'unanimità e si allega al presente atto sotto la lettera **A**.

L'assemblea, inoltre, delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti e che verrà registrato presso gli uffici dell'agenzia delle entrate in regime di esenzione d'imposta di registro e di bollo, ai sensi dell'articolo 82 comma 3 e 5 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 13:30, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente
Lea Landucci

Il Segretario
Francesco Cardì

Firenze, 27/10/2020



ALLEGATO A)

**Statuto dell'Associazione di Promozione Sociale
«ATTOUNO – APS»**

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 - Denominazione

La libera Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro denominata «**ATTOUNO – APS**», svolge la sua attività ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e successive modifiche.

Art. 2 – Sede

L'Associazione ha sede a Sesto Fiorentino, provincia di Firenze all'indirizzo risultante dalla Amministrazione competente. Potranno essere istituite sedi secondarie, filiali e rappresentanze secondo le modalità previste nel presente atto.

Art. 3 – Durata

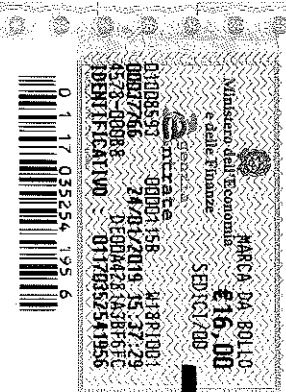
La durata dell'associazione è illimitata.

SCOPO - OGGETTO

Art. 4 – Carattere e Scopo

L'Associazione ha carattere democratico, di promozione sociale, non ha fini di lucro, è apartitica ed apolitica, e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale*, mediante lo svolgimento *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi* di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di *volontariato dei propri associati* o delle persone aderenti agli enti associati:

- *educazione, istruzione e formazione professionale*, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le *attività culturali di interesse sociale con finalità educativa* (art. 5, lettera D, CTS);
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'*ambiente* e all'utilizzazione accorta e razionale delle *risorse naturali*, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla *tutela degli animali e prevenzione del randagismo*, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (art. 5, lettera E, CTS);
- interventi di tutela e valorizzazione del *patrimonio culturale e del paesaggio*, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lettera F, CTS)
- organizzazione e gestione di *attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale*, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lettera I, CTS);
- *formazione extra-scolastica*, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lettera L, CTS);
- *accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti* (art. 5, lettera R, CTS);
- promozione della *cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata* (art. 5, lettera V, CTS);
- promozione e tutela dei *diritti umani, civili, sociali e politici*, nonché dei *diritti dei consumatori e degli utenti* delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, *promozione delle pari opportunità* e delle iniziative di *aiuto reciproco*, incluse le *banche dei tempi* di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i *gruppi di acquisto solidale* di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5, lettera W, CTS).



Francesca M.

Francesca M.

L'associazione in particolare persegue come scopi primari:

1. Lo studio, la promozione e la pratica del teatro, inteso come forma di espressione ad alta funzione sociale e fissa tale caratteristica come linea-guida per tutte le attività culturali curate dall'associazione stessa.
2. Promuovere manifestazioni culturali e artistiche di qualsiasi genere, effettuare studi, ricerche e documentazioni, pubblicazioni, organizzare concerti, dibattiti e ogni altra attività atta a sviluppare l'interesse verso la cultura e la partecipazione attiva alla propria formazione.
3. Favorire e promuovere attività culturali, sociali e ricreative nel campo dell'arte e dello spettacolo. Valorizzando, sviluppando, e diffondendo le culture, le arti e lo spettacolo in tutte le forme espressive e creative;
4. Favorire e promuovere lo sviluppo dei linguaggi artistici contemporanei e l'interazione tra linguaggi artistici diversi, promuovendo la circolazione di opere d'arte a livello locale, regionale, nazionale ed internazionale;
5. Valorizzare e promuovere le specifiche identità culturali e demo – etno – antropologiche dei territori; tutelando e valorizzando i beni artistici, culturali ed ambientali;
6. Favorire lo sviluppo socio-culturale dei territori in cui opera, soprattutto di quelli in cui si evidenziano condizioni di disagio sociale e culturale, creando opportunità di crescita sociale e culturale per i cittadini, le famiglie, i giovani e le persone particolarmente svantaggiate, contribuendo alla formazione culturale delle nuove generazioni;
7. Perseguire finalità di interesse generale europeo nel settore della cultura e dello spettacolo, favorendo le aggregazioni di altre realtà associative presenti in stati diversi;
8. Promuovere una nuova attenzione all'ambiente e tutto ciò ad esso connesso, con attività formative, conferenze con esperti del settore, laboratori didattici, escursioni e attività all'aperto, giochi educativi, spettacoli culturali a tema e qualsiasi cosa possa instillare un sentimento di salvaguardia della Terra;
9. Favorire e promuovere attività culturali legate alla letteratura, stimolando l'interesse verso la lettura e l'approfondimento di temi e tematiche letterarie, atte anche a valorizzare le risorse autoriali italiane.

L'Associazione si riserva la possibilità di promuovere progetti esterni alla stessa, in campo nazionale, comunitario ed internazionale che tuttavia condividano le linee-guida di cui sopra.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 5 – Oggetto

Al fine di realizzare gli scopi sociali previsti l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- Organizzare manifestazioni culturali, spettacoli teatrali e musicali, rassegne, festival, eventi, convegni, dibattiti, seminari, stage per il raggiungimento degli scopi sociali;
- Svolgere corsi di formazione per aggiornamento culturale, sociale ed educativo, nonché per divulgare strumenti utili alla valorizzazione culturale multicontestuale.
- Promuovere progetti culturali presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;

- Realizzare e promuovere attività di editoria sia su cartaceo che informatico;
- Istituire nella sede sociale o nelle sedi secondarie una struttura atta a perseguire gli scopi sociali e tale da costituire un luogo di incontro, d'interscambio, un centro permanente di vita associativa, nonché di ristoro personale ed anche mediante la somministrazione di alimenti e bevande a favore degli associati;
- Curare la tutela, la promozione e la valorizzazione della natura e dell'ambiente;
- Realizzare ogni altra attività collaterale che sia comunque connessa al conseguimento dello scopo sociale.

La presente elencazione ha valore esplicativo e non esaustivo.

Per il raggiungimento di tali fini La stessa potrà collaborare o aderire a qualsiasi Ente pubblico o privato, locale, nazionale, o internazionale, nonché collaborare con organismi, movimenti o associazioni, il cui statuto non contrasti con il presente, con i quali ritenga utile avere collegamenti anche aderendo ad essi.

L'associazione potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti locali, nazionali, nonché internazionali, offrendo la propria assistenza e consulenza.

ASSOCIATI, VOLONTARI E LAVORO RETRIBUITO, ORGANI SOCIALI

Art. 6 – Associati

Possono essere associati dell'associazione le persone fisiche e giuridiche che si riconoscono nelle sue finalità, che versino la quota sociale annuale e che accettino il presente Statuto ed i suoi regolamenti interni.

La qualifica di socio, i relativi diritti e la relativa quota associativa non sono trasferibili a terzi.

Il numero degli associati è illimitato.

Tutti gli associati sono chiamati a collaborare al buon andamento dell'associazione, a svolgere attivamente la attività di volontariato promosse dall'associazione e ad osservare un comportamento che non danneggi gli interessi e l'immagine dell'associazione od i suoi membri.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale dovrà specificare le proprie complete generalità, oltre all'accettazione dello statuto ed eventuali regolamenti. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata* nel libro degli associati.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna al versamento della quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di rendiconto economico finanziario dall'Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto e dei regolamenti emanati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, chi l'ha proposta può entro 10 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 7 – Diritti e doveri degli associati

Tutti gli associati hanno uguali diritti ed uguali doveri nell'ambito dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea ordinaria e straordinaria e il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali, a partecipare a

tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, concorrere all'elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dall'Associazione, a frequentare la sede sociale.

Gli associati sono tenuti a osservare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali, a versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organi sociali. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile. Gli associati sono tenuti a non divulgare a terzi informazioni riservate inerenti l'associazione od i suoi membri. Gli associati sono altresì tenuti a non utilizzare in modo improprio, illecito o non autorizzato il materiale divulgato dall'associazione o da altri associati o utenti del forum.

Art. 8 – Decadenza della qualità di associato

Il rapporto sociale si estingue:

- Decesso dell'Associato;
- Recesso dell'Associato, reso in forma scritta;
- Per espulsione e/o radiazione qualora non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti, alle deliberazioni prese dagli organi o quando in qualunque modo si arrecano danni morali o materiali all'Associazione. Le espulsioni e le conseguenti radiazioni saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri; tali decisioni dovranno essere comunicate al socio espulso all'indirizzo risultante dalla scheda di adesione con raccomandata A.R. da inviare entro 20 (venti) giorni dalla data di delibera la quale è inappellabile; il socio può ricorrere contro il provvedimento nella prima assemblea ordinaria, presentando ricorso scritto al Presidente dell'Associazione entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione.
- Per mancato rinnovo dell'adesione e/o mancato versamento della quota sociale;
- Per tutti gli altri casi previsti dalla legislazione vigente.

Le quote sociali non sono rimborsabili ed il mancato utilizzo parziale o totale delle strutture e dei servizi dell'Associazione non dà diritto a rimborso alcuno.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 9 – Volontariato e lavoro retribuito

I *volontari* sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono, in ogni caso, essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Art. 10 – Gli organi sociali

Gli organismi sociali sono:

- Presidente;
- Assemblea generale degli Associati;
- Consiglio Direttivo;
- l'Organo di controllo al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 CTS;
- l'Organo di revisione al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 31 CTS.

Possono essere inoltre costituiti i seguenti organi di organizzazione artistica:

- Collegio artistico.

Tutte le cariche sono elettive e a titolo gratuito.

ASSEMBLEA

Art. 11 - Assemblee

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

L'assemblea generale degli associati è convocata dal presidente dell'associazione mediante avviso scritto inviato a mezzo mail o fax o raccomandata o mediante pubblicazione sul sito web ufficiale dell'associazione, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data, a ciascun associato almeno 8 gg prima dell'adunanza. Ne prendono parte tutti i gli associati purché in regola con i pagamenti. Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

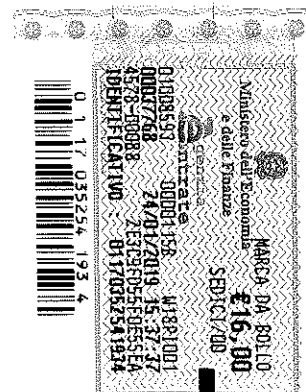
L'intervento degli associati in Assemblea può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Una volta all'anno entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale è convocata per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando la metà più uno degli associati lo richieda.

Spetta all'assemblea generale ordinaria:

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi (Presidente, Consiglio Direttivo e Organo di Controllo e revisione qualora attivati) e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio di esercizio preventivo nonché quello consuntivo;
- fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare sulla esclusione degli associati;



- Approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio;
- Approvare la proposta di composizione del collegio artistico, su proposta del Consiglio Direttivo;
- approvare gli eventuali regolamenti, dei lavori assembleari e dell'attività sociale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Le deliberazioni dell'assemblea generale vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea generale abbia provveduto alla loro nomina.

Art. 13 – Presidenza dell'assemblea

L'assemblea generale è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del consiglio.

Art. 14 – Quorum Assemblea Ordinaria

Le Assemblee Ordinarie possono deliberare validamente in prima convocazione, quando sia presente almeno la metà degli associati ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti. Le delibere sono approvate a maggioranza dei votanti. Le votazioni per le cariche sociali hanno luogo a scrutinio segreto. Le votazioni su altri argomenti posti all'ordine del giorno, si faranno per alzata di mano.

Art. 15 – Assemblea Straordinaria

Spetta all'assemblea generale convocata in seduta straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente Statuto; sulla trasformazione o la fusione o scissione dell'associazione; sullo scioglimento dell'associazione. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 – Composizione Consiglio Direttivo

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 a un massimo di 10 incluso il Presidente. Nomina anche il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere. Rimane in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

La *maggioranza* degli amministratori sono *scelti* tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 17 – Convocazione e Quorum

Il consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione ogniqualvolta lo ritenga necessario o la maggioranza dei suoi membri lo richiedono.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più uno dei membri di diritto del consiglio subentra il primo dei non eletti oppure provvedendo a sostituirli dalle assemblee che li hanno nominati.

Art. 18 – Poteri

Il consiglio è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria amministrazione dell'associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente Statuto non è riservato in modo tassativo all'assemblea generale:

- Provvedere alla nomina del segretario e del tesoriere dell'associazione;
- Può affidare ai suoi membri, al segretario dell'associazione, a terzi ed a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea generale decide di effettuare nell'interesse comune;
- Può convocare l'assemblea generale dell'associazione;
- Predispone con il Tesoriere il bilancio preventivo dell'associazione nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'assemblea generale;
- Può deliberare l'entità delle quote associative annue;
- Adotta tutti i provvedimenti disciplinari che si dovessero rendere necessari, incluso l'esclusione degli associati morosi;
- Compose la lista dei membri del collegio artistico da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- Può avvalersi, su accordi con il Presidente dell'associazione, di consulenti per lo svolgimento di particolari attività, di persone, enti o altri soggetti che possano facilitare e migliorare il perseguimento dei fini sociali.

Redige i regolamenti per l'attività sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Art. 19 – Presidente

L'elezione del Presidente dell'Associazione avviene con votazione dell'assemblea, le votazioni avvengono a scrutinio segreto, escludendo dal computo eventuali schede bianche.

Il presidente dell'associazione dura in carica 3 anni e può essere rieletto.

Esso ha la rappresentanza legale dell'associazione, se non diversamente attribuita, ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal membro più anziano di carica del consiglio.

Art. 20 – Vice-presidente

Sostituisce il Presidente in caso di dimissioni, di sua assenza o impedimento oppure in quelle mansioni per le quali venga appositamente delegato.

Art. 21 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo

concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 22 – Organo Revisione legale dei conti

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

SEGRETARIO/TESORIERE

Art. 23 – Segretario e Tesoriere

Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio direttivo tra i componenti del Consiglio oppure anche al di fuori degli stessi.

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige e consegna i verbali delle riunioni. È responsabile della segreteria.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione; si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri sociali contabili, di quelli fiscali se previsti, redige il bilancio di previsione ed il bilancio o rendiconto consuntivo, e provvede alla conservazione delle proprietà dell'associazione ed alle spese, da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo. I mandati di pagamento devono essere muniti della firma del Presidente.

Il Segretario e il Tesoriere possono essere la stessa persona.

COLLEGIO ARTISTICO

Art. 24 – Collegio Artistico

Il Collegio Artistico viene eletto dall'Assemblea degli associati tra gli associati proposti dal Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 15 inclusi.

Il Collegio si riunirà almeno 3 volte all'anno, con convocazioni scritte o a mezzo mail o a mezzo SMS, per l'organizzazione e la promozione delle attività artistiche che l'Associazione porrà in essere.

L'attività svolta dal Collegio esplica le seguenti funzioni:

- Proporre progetti artistici, da far svolgere all'associazione nell'ambito delle proprie attività istituzionali, al Consiglio Direttivo;
- Promuovere la partecipazione a bandi regionali, nazionali, europei etc. in linea con gli scopi sociali esposti nel presente atto.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO SOCIALE - LIBRI SOCIALI

Art. 25 – Patrimonio

Esso è costituito da beni mobili ed immobili, materiali e immateriali che diverranno di proprietà dell'Associazione nonché dal fondo patrimoniale e crediti e liquidità.

Art. 26 - Fondo Patrimoniale

- quanto versato dai fondatori all'atto della costituzione e degli eventuali versamenti destinati a patrimonio;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dagli associati per le attività sociali;
- contributi di Enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività di interesse generale, indicate nel presente Statuto, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore;
- proventi dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- proventi da attività di raccolta fondi, di cui all'art. 7 del Codice del Terzo settore;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- da ogni eventuale entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, compatibile con l'associazionismo di promozione sociale di cui alla legge 117/2017 e successive modifiche.

Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso.



Debra L. Lee

Art. 28 – Bilanci

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre. L'Associazione ha obbligo di redigere un bilancio o un rendiconto annuale.

Entro 3 (tre) mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale, o dove sia destinata la tenuta dei documenti contabile e dei libri sociali, ed approvato dall'assemblea a norma di art. 12 del presente Statuto.

Una volta approvato, il bilancio o rendiconto è *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini di legge.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 4, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 29 – Libri Sociali

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali, tenuti a cura dei rispettivi organi (Il Consiglio direttivo cura il libro verbali dell'assemblea); tutti i libri prima di essere messi in uso devono essere visti dal Presidente e dal Segretario in carica.

Sono altresì libri obbligatori, libro degli *associati* e il registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*, tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: richiesta scritta al Presidente.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 – Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'eventuale patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, dovrà essere devoluto ad altri enti del Terzo settore od ad altra associazione avente analoghe finalità, oppure a fini di utilità sociale.

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato ai sensi dell'art. 21 del c.c..

L'assemblea generale straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 31 - Ciascun associato si impegna ad osservare le norme di cui al presente atto, le disposizioni regolamentari e amministrative che, in conformità ai fini statutari, saranno emanate dai competenti organi sociali.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo settore continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel Registro regionale delle APS. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.

Francesca
Celi

Antonio